COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 9

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2021 PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno duemilaventuno addì 22 del mese di Gennaio alle ore 17:15 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco	X	
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco		X
LONGO	Angelo Marcello	Assessore	X	
RUSSO	Maria Carmela	Assessore	X	
BUCCERI	Mario Leonardo	Assessore		X
		TOTALE	3	2

Assume la Presidenza il Sindaco , dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,
Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta avente l'oggetto ivi indicato

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale
****

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2021 PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

IL SINDACO

RILEVATO che l'art. 208 del nuovo Codice della Strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al primo comma prevede che: "*i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, sono devolute allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o dalle ferrovie o tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, provincie e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, provincie e dei comuni*";

RICHIAMATO l'art. 208, comma 4, del nuovo Codice della Strada di cui al d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il quale stabilisce le finalità alle quali attribuire i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per contravvenzioni al Codice della Strada, prevedendo che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti all'ente sia destinata:

a) "*in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente*";
b) "*in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12*";
c) "*ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica*";

VISTO altresì l'art. 142 del Codice della Strada, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, che non è destinato a trovare applicazione con riferimento al Comune di Mongiuffi Melia, il quale non effettua alcun servizio di autovelox nelle strade comunali;

ESAMINATO l'art. 23 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d. p. r. n. 495 del 16 dicembre 1992), nel quale viene imposta l'obbligatorietà da parte dei Comuni di istituire nel proprio bilancio di previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi spettanti in esecuzione dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada;

ATTESO che all'apposito capitolo di entrata del bilancio per il triennio 2021/2023, esercizio 2021, attualmente in corso di formazione, si prevede per tale entrata una somma pari ad € 1.000, 00;

OSSERVATO che il comma 5 del citato art. 208 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 285, demanda alla Giunta Municipale la competenza a determinare le quote delle somme introitate da destinarsi alle finalità indicate al comma 4;

CONSIDERATO che lo stesso comma 5 prevede altresì che è facoltà dell'ente destinare la restante quota del 50% alle finalità di cui al comma 4 summenzionato;

RITENUTO che, pertanto, alla luce di tale disposizione bisogna provvedere alla ripartizione di tali proventi secondo quanto stabilito dalla superiore norma con apposita delibera di Giunta Municipale;

VISTI:
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- ilo vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di DETERMINARE la destinazione dei proventi spettanti al Comune di Mongiuffi Melia per contravvenzioni emesse per violazioni al codice della strada nell'anno 2021, da calcolare in € 1.000, 00, nel modo seguente:
   a) il 25% sarà destinato ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
   b) il 25% sarà destinato ad interventi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
   c) il restante 50% sarà destinato al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti) ed allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
3) di ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, esercizio 2021, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
4) di DARE ATTO che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada saranno vincolati nei termini sopra previsti;
5) di PRECISARE che l'utilizzo delle risorse sopra indicate resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi;
6) di DARE ATTO altresì che l'art. 142 del Codice della Strada, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* non trova applicazione in riferimento al Comune di Mongiuffi Melia stante che l'ente non effettua alcun servizio di autovelox nelle strade comunali;

7) di DICHIARARE l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE